



QUESTURA DI BARI
DIVISIONE POLIZIA AMM.VA E SOCIALE
UFFICIO LICENZE

Tel 080/5291241 – fax 080/5291560

Pec: ammin.quest.ba@pecps.poliziadistato.it

Mic: quest.polammsoc.ba@cert.messaggistica

Cat.23/2015

Bari, 3 giugno 2015

OGGETTO: - quesiti in materia di preziosi.
Associazione A.N.T.I.C.O. di Bari.

ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.I.C.O.
associazionecomprooro@pec.it

BARI

Codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità agli operatori professionali in oro degli articoli 127 e 128 del T.U.L.P.S.

In particolare, secondo la prospettazione offerta dall'A.N.T.I.C.O., *"l'acquisto di polizze di pegno da parte dei commercianti di oggetti preziosi usati, per il loro successivo riscatto, non viola alcuna norma, in quanto alla base dell'acquisto delle polizze ci sono gli oggetti preziosi"* per il cui commercio gli stessi esercenti sono già autorizzati.

Inoltre la A.N.T.I.C.O. chiede chiarimenti riguardo all'obbligo di custodia per 10 giorni a far data dall'acquisto degli oggetti preziosi, previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 del T.U.L.P.S. che a giudizio dell'Associazione *"riguarda unicamente l'esercente che ha comprato oggetti preziosi usati dal cittadino privato e non i successivi passaggi commerciali tra esercenti e operatori professionali"*.

Fatta eccezione per il primo quesito, le problematiche sottoposte a questo Ufficio sono già state sottoposte dalla medesima al Ministero dell'Interno che ha fornito a codesta Associazione il proprio parere con lettera n. 557/PAS/U/18004/12020(2) del 28/10/2014 che si richiama integralmente.

Con riferimento agli obblighi di registrazione e custodia degli oggetti preziosi usati è stato evidenziato, nella richiamata nota del 28/10/2014, che *"con il solo e tassativo caso in cui l'acquisto di preziosi avvenga da fabbricanti, qualsiasi attività di compravendita di oggetti preziosi usati tra esercente e privato ovvero tra esercente ed altro esercente deve essere registrata"*.


Infine con riferimento all'acquisto di polizze di pegno da parte di operatori del settore orafa il Ministero dell'Interno con nota n. 557/PAS/U/008229/12020(2) del 29/05/2014 ha rappresentato che il credito su pegno è disciplinato dalla legge n. 745 del 10 maggio 1938 n. 745 e dal r.d. 25 maggio 1939 n. 1279 nonché dal decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e, relativamente alla legislazione di pubblica sicurezza, dall'art. 117 del Tulp.s.

Per quanto di più stretto interesse si osserva che l'art. 31 della citata legge 10 maggio 1938 n. 745 prevede *"E' vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri enti"*

autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge nonché concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse?

Il divieto trova corrispondenza nella prescrizione del comma 3 dell'art. 117 Tulpis citato.

A parere del Ministero dell'Interno, quindi, non sembra, pertanto dubitabile, che- stante la vigente normativa in materia - il generale divieto di acquistare polizze di pegno contenuto nella legge 745/1938, non può essere oggetto di deroga a favore dei soggetti autorizzati al commercio di oggetti preziosi".



IL DIRIGENTE PASI